Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
A.C. 2722

Dossier n° 81 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
28 aprile 2015

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2722
Titolo:	Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	1
Date:	
richiesta di parere:	14 aprile 2015
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il disegno di legge, composto di un unico articolo, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE e per la disciplina, in tale ambito, di talune materie. In particolare:

il **comma 1** individua gli oggetti specifici della delega;

il **comma 2** enuclea i principi e criteri direttivi ai quali attenersi nell'esercizio della delega;

i **commi 3** e **4** disciplinano le procedure di delega, tra l'altro prevedendo l'intesa con la Conferenza unificata e l'espressione di un doppio parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

il **comma 5** delega il Governo all'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi;

il **comma 6** prevede l'adozione di uno o più regolamenti che modifichino il decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al fine di renderlo compatibile con le innovazioni introdotte nell'esercizio della delega;

il **comma 7** reca una disposizione di carattere finanziario.

Tipologia del provvedimento

Il disegno di legge è sottoposto al parere del Comitato in quanto reca una delega legislativa al Governo.

Il testo presentato al Senato in prima lettura è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) e della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformità a quanto statuito dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Disposizioni di delega

Principi e criteri direttivi

Sia il **comma 1**, con formulazione più generale, sia, più analiticamente, il **comma 2**, ove risultano essere in congiunzione con i criteri direttivi, indicano gli oggetti della delega. Al riguardo, si rammenta che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al punto 2, lettera *d)*, prevede che "i principi e i criteri direttivi […] devono essere distinti dall'oggetto della delega".

Al **comma 2:**

l'**alinea** individua un limite generale posto al legislatore delegato (il mantenimento dell'assetto e del riparto delle competenze previste dal codice della nautica da diporto), cui si accompagna l'indicazione di una specifica finalità dell'intervento legislativo (il miglioramento delle condizioni di effettiva concorrenzialità del settore nell'ambito della Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e

marittimo COM(2014)86). Inoltre, dispone che i decreti delegati dovranno essere conformi ai "criteri di semplificazione delle procedure" contenuti nelle successive lettere del comma: nei casi previsti in tali lettere il termine semplificazione, pur trovando un definito limite in ragione dei ristretti ambiti oggettivi o materiali cui viene correlato, non è mai seguito da particolari specificazioni che consentano di desumerne l'estensione e la portata: In particolare, la **lettera *l)*** prevede che il Governo possa procedere alla rivalutazione e semplificazione dei requisiti psicofisici, con particolare riferimento a quelli visivi e uditivi, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche, senza indicazione di ulteriori principi o criteri direttivi;

la **lettera *s)*** lascia alla facoltà del legislatore delegato l'*eventuale* inserimento nei piani formativi scolastici della cultura del mare e dell'insegnamento dell'educazione marinara; il principio e criterio direttivo è dunque formulato con espressioni che fanno riferimento ad una opzione eventualmente selezionabile dal Governo delegato; si osserva, al riguardo, che in un *obiter dictum* la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 68/1991 e n.340/2007, ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega»;

una caratterizzazione in parte analoga si riscontra alla **lettera *o)***, ove, con formulazione di non chiara portata normativa, si attribuiscono in via esclusiva al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera le competenze relative alla pianificazione ed al coordinamento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione condizionatamente alla previsione da parte del Governo "di criteri di razionalizzazione ed economia delle risorse istituzionali" destinate a tali attività e "tenuto conto delle vigenti attribuzioni istituzionali in tale settore".

Coordinamento interno del testo

Il **comma 1, alinea**, nel definire l'oggetto della delega, si riferisce esclusivamente alla modifica del decreto legislativo n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto); il **comma 2, lettera *p)*** prevede la modifica anche del decreto legislativo n. 53 del 2011. Sempre al **comma 2**: la **lettera *i)*** prevede la "revisione della disciplina della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo al fine di adattarla alle specifiche esigenze e caratteristiche del settore della nautica da diporto"; la **lettera *m)*** delega il Governo alla "introduzione di una normativa semplificata della mediazione nel diporto", di contenuto in buona parte sovrapponibile.

Previsione del doppio parere parlamentare

Con riguardo al **comma 4**, che contiene la previsione del meccanismo del "doppio parere parlamentare" sugli schemi di decreti legislativi, si segnala che il Comitato per la legislazione, nelle premesse del parere sul testo unificato recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, espresso nella seduta del 31 luglio 2014, ha rilevato che «in relazione alle procedure di delega, il provvedimento contiene previsioni che formano oggetto di apprezzamento da parte del Comitato, in quanto idonee ad intensificare il rapporto tra Parlamento e Governo in fase di attuazione delle deleghe: si evidenzia, in particolare, la previsione del meccanismo del "doppio parere parlamentare" sugli schemi di decreti legislativi, contenuta all'articolo 1, commi 3 e 4.».

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.